ATHORA
I TUOI SPECIALISTI IN ASSICURAZIONI VITA

RISPARMIO E INVESTIMENTO

ATHORA RISPARMIO E VALORE

Set Informativo

Contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico

Il presente Set Informativo contiene:

- **KID** (documento contenente le informazioni chiave);
- **DIP Aggiuntivo IBIP** (documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti di investimento assicurativi);
- **Informativa sulla sostenibilità**;
- **Condizioni di Assicurazione** (comprensive di glossario);
- **Proposta di assicurazione** (fac-simile).

Deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta/polizza di assicurazione.

Il presente Set Informativo è redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari.

Gruppo Assicurativo Athora Italia
AT5020 - Ediz. 11/2026

ATHORA RISPARMIO E VALORE

ENTRA NELLA TUA AREA PERSONALE



Accedi al sito **www.athora.it/area-clienti**
e con pochi click potrai entrare nella tua area personale
“Le mie polizze” , dove troverai:

- Le coperture assicurative in essere sulle tue polizze
- Situazione dei pagamenti, quotazioni e scadenze
- Le tue Condizioni Contrattuali
- Comunicazioni, aggiornamenti... e molto di più

Che informazioni occorrono? Poche:

1. codice fiscale/partita iva;
2. numero di polizza posseduta;
3. indirizzo e-mail (necessario per l’invio delle credenziali di accesso).

Se sei già registrato nell’Area Riservata

la piattaforma è stata aggiornata con nuove funzionalità dispositive.

Al primo accesso sarà necessario impostare una nuova password
seguendo le indicazioni sul sito
www.athora.it/area-clienti

Documento contenente le Informazioni Chiave

SCOPO

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO: ATHORA RISPARMIO E VALORE (COD. E139)

Nome dell'ideatore del PRIIP	Athora Italia S.p.A., (l'"**Impresa di Assicurazione**") Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Athora Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Athora Holding Ltd.
Sito web dell'ideatore del PRIIP	www.athora.it
Per ulteriori informazioni chiamare il numero	800.753.073
Consob è responsabile della vigilanza di Athora Italia S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.	
Data di realizzazione del documento contenente le informazioni chiave	04/11/2026

COS'È QUESTO PRODOTTO?

Tipo: Athora Risparmio e Valore (il "**Prodotto**") è un contratto di assicurazione caso morte, a vita intera, di tipo rivalutabile a premio unico (il "**Premio Unico**"). Il Prodotto prevede che il Premio Unico, al netto dei costi applicati (il "**Capitale Investito**"), venga investito nella gestione separata (la "**Gestione Separata**") denominata "ATHORA RISPARMIO PROTETTO".

Termine: non è prevista una data di scadenza. Il contratto ha durata coincidente con la vita dell'assicurato e si estingue quando si verifica la morte dell'Assicurato. Alternativamente il contratto può estinguersi quando il Contraente esercita il diritto di recesso o quando il capitale viene riscattato totalmente.

Obiettivi: il Prodotto ha l'obiettivo di conservare il Capitale Investito mirando ad un graduale e costante incremento nel medio-lungo periodo. Il Prodotto è collegato alla Gestione Separata "ATHORA RISPARMIO PROTETTO", per la quale l'Impresa costituisce un "Fondo utili" dove sono accantonate le eventuali plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione, che investe principalmente in obbligazioni quotate, principalmente governative dell'area Euro con qualità creditizia adeguata e, per il tramite di fondi di investimento specializzati, in strumenti finanziari di credito, quali prestiti verso piccole e medie imprese, investimenti nel settore immobiliare commerciale e residenziale, crediti commerciali e investimenti in infrastrutture. La Gestione Separata ATHORA RISPARMIO PROTETTO promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, deterrà una quota minima del 10% di investimenti sostenibili.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: Il Prodotto è destinato a clienti retail e professionali (persone fisiche o giuridiche), che ricercano un investimento in prodotti di investimento assicurativi e che hanno una conoscenza almeno di base di tali prodotti. Il Cliente persona fisica deve avere un'età compresa tra i 18 e i 90 anni alla sottoscrizione. I clienti a cui è destinato Athora Risparmio e Valore soddisfano il bisogno di investimento di un capitale con un orizzonte temporale almeno pari a 5 anni e cercano la conservazione e la rivalutazione del capitale. Il Prodotto è compatibile con clienti che possono sopportare perdite limitate ed hanno una tolleranza al rischio bassa (o superiore), cioè non sono disposti ad accettare fluttuazioni significative dei prezzi in cambio dell'opportunità di rendimenti maggiori. Infine, il prodotto è idoneo a soddisfare eventuali preferenze di sostenibilità espresse dalla Clientela.

Prestazioni assicurative e costi: il Prodotto prevede, mediante il versamento del Premio Unico (min. EUR 5.000 e max EUR 1.500.000), il capitale rivalutato tempo per tempo in base ai rendimenti della Gestione Separata, con garanzia di restituzione di un capitale minimo che, fino al terzo anniversario, è pari al Capitale Assicurato Iniziale rivalutato al tasso minimo garantito dell'1% dalla decorrenza del contratto fino alla data di effetto dell'operazione (decesso o riscatto), successivamente, è pari al Capitale Assicurato Iniziale moltiplicato per 103,03%. In caso di decesso dell'Assicurato è prevista (i) una prestazione base pari al capitale rivalutato fino alla data del decesso e (ii) una maggiorazione riconosciuta a titolo gratuito dalla Compagnia, fino ad un massimo di 30.000 euro, se l'età dell'assicurato al decesso è inferiore o uguale a 75 anni, con importi crescenti quanto più giovane è l'Assicurato al momento del decesso. Per "capitale rivalutato" si intende il capitale effettivamente presente in polizza al momento dell'evento, per cui al netto di eventuali riscatti parziali. Il riscatto è possibile, con modalità e costi descritti alla sezione "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?". Non sono possibili versamenti integrativi. Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?". Non è previsto un costo a carico del cliente per il rischio biometrico.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 10 anni (periodo di detenzione raccomandato). Il rischio effettivo può variare in maniera significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe non beneficiare della completa rivalutazione. Non è in ogni caso possibile disinvestire prima che sia trascorso 1 anno dalla decorrenza.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'eventuale insolvenza dell'Impresa.
Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.
Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura di questo prodotto sono classificate nel livello "basso" e che è "molto improbabile" che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto.
Importi superiori a quello indicato e rendimenti aggiuntivi dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Il capitale rivalutato si ottiene dal capitale investito in polizza rivalutato di anno in anno in funzione dei rendimenti della Gestione Separata. In ogni caso è previsto il rendimento minimo garantito. In caso di riscatto totale "agevolato", di riscatto "volontario" successivamente ai primi 10 anni, o in caso di decesso dell'Assicurato, il Capitale riconosciuto è pari al Capitale rivalutato; in caso di uscita anticipata per riscatto volontario nei primi 10 anni, invece, è riconosciuta una prestazione pari al capitale rivalutato diminuito delle rivalutazioni dei primi due anni o parte di esse.
In caso di uscita anticipata nei primi 10 anni, si rimanda alla sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?"

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000,00 Premio caso morte 0 €		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	E' prevista la garanzia minima del Capitale investito.	€ 9.950	€ 10.150	€ 10.150
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.950	€ 10.150	€ 10.470
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,51%	0,30%	0,46%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.950	€ 10.870	€ 12.600
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,51%	1,68%	2,34%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.950	€ 11.020	€ 12.810
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,51%	1,96%	2,51%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.950	€ 11.110	€ 12.910
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,51%	2,12%	2,59%
Scenario di morte				
Decesso dell’assicurato	Possibile rimborso a favore dei Beneficiari al netto dei costi	€ 13.190	€ 13.600	€ 14.090

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso.
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme, tenendo in considerazione la protezione offerta dalle Garanzie operanti (Garanzia di rendimento minimo). In caso di uscita anticipata “volontaria” dall’investimento prima del periodo di detenzione raccomandato è prevista una prestazione pari al capitale rivalutato al netto delle rivalutazioni dei primi 2 anniversari o parte di esse, sempre con la garanzia di rendimento minimo, come descritto nella sezione “Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?”
Lo scenario di morte si basa sullo scenario moderato ed è calcolato considerando un Assicurato dell’età di 50 anni alla data di decorrenza della polizza con la conseguente maggiorazione prevista.
Gli scenari sono stati elaborati prendendo a riferimento i rendimenti simulati della Gestione Separata sottostante, considerando la specifica struttura di garanzie offerte dal Prodotto.

COSA ACCADE SE ATHORA ITALIA S.P.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Athora Italia S.p.A. In ogni caso per gli investimenti effettuati in questo Prodotto, in caso di insolvenza di Athora Italia S.p.A., gli attivi a copertura degli impegni detenuti dall'Impresa saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori dell'Impresa stessa - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

QUALI SONO I COSTI?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.
- L'investimento ipotizzato è di 10.000,00 EUR .

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno (ipotesi rendimento netto 0%)	In caso di disinvestimento dopo 5 anni (ipotesi rendimento scenario moderato)	In caso di disinvestimento dopo 10 anni (ipotesi rendimento scenario moderato)
Costi totali	€ 298	€ 1.536	**€ 2.360**
Incidenza annuale dei costi (*)	3,0%	2,9% ogni anno	**2,2% ogni anno**

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene a scadenza (periodo di detenzione raccomandato), 10 anni, si prevede che il rendimento medio annuo lordo sarà pari al 4,7% prima dei costi e al 2,5% al netto dei costi (rendimento netto dopo 10 anni). L'incidenza annuale dei costi è quindi pari al 2,2%. Una parte dei costi può essere condivisa con l'intermediario per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 10 anni
Costi di ingresso	Impatto dei costi compresi nel premio, da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento: in questo prodotto sono pari all'1,50% del premio pagato.	**0,2%**
Costi di uscita	Impatto dei costi di uscita dell'investimento. I costi di uscita sono indicati come 'N/A' nella colonna successiva in quanto non si applicano se il prodotto è conservato fino al periodo di detenzione raccomandato.	**NA**
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Commissione di gestione annua applicata sul rendimento della Gestione Separata; quando il livello di rendimento è inferiore al 3,00%, varia fra 0,90% e 1,50%; quando il livello di rendimento supera la soglia del 3,00%, è 1,50% a cui si aggiunge una quota variabile in funzione del livello di rendimento ("overperformance").	**2,0%**
Costi di transazione	0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	**0,0%**
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano costi di performance.	**0,0%**

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

Il periodo di detenzione raccomandato è dopo 10 anni dalla decorrenza del contratto. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento fino all'orizzonte temporale consigliato poiché determinato per ottimizzare l'investimento. **Il Prodotto prevede una prestazione ridotta se l'investitore intende ritirare il proprio capitale prima di 10 anni.** A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto ("**Periodo minimo richiesto**"), e fermo restando il diritto di recesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Contraente può esercitare il suo diritto di riscatto "volontario" o, se ne ricorrano le motivazioni, "agevolato". Il riscatto "volontario" prevede un Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del riscatto, con rinuncia: al 100% delle prime due rivalutazioni nette, se richiesto fino al 5° anniversario escluso, al 50% delle prime due rivalutazioni nette, se richiesto dal 5° anniversario fino al 10° escluso. Dal 10° anniversario, il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del riscatto, fermo restando la garanzia minima di capitale prevista. Il Riscatto "agevolato", invece, è concesso solo in casi di particolari eventi della vita del Contraente: prevede il riconoscimento del Capitale in polizza al momento del riscatto, rivalutato in base alle performance della Gestione Separata. Il riscatto parziale "volontario" o "agevolato" è sempre consentito dopo 12 mesi dalla decorrenza, per un importo minimo richiesto di 1.000 euro e con un capitale residuo in polizza di almeno 5.000 euro.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Eventuali reclami riguardanti il Prodotto o la condotta dell'Impresa di Assicurazione devono essere inoltrati per iscritto a quest'ultima all'indirizzo: Athora Italia S.p.A. - Ufficio Reclami, Mura di Santa Chiara, n. 1, 16128 Genova. L'Impresa di Assicurazione gestirà direttamente i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori; spetta invece all'intermediario bancario o al Broker che vi ha proposto il contratto la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, il cliente dovrà inoltrare il reclamo direttamente alla Banca o al Broker ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. I reclami possono essere inviati altresì all'indirizzo di posta elettronica ReclamiVita@athora.it, specificando per iscritto e in maniera dettagliata, nome, cognome e domicilio del reclamante, le ragioni e i fatti invocati ed ogni altro elemento utile per la trattazione del reclamo. Per ulteriori informazioni sui reclami è possibile consultare il sito internet www.athora.it/reclami. Il preposto Ufficio Reclami evade la doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI

Informazioni più dettagliate sul Prodotto sono contenute nel Set informativo composto, oltre che dal presente Documento contenente le informazioni chiave (KID), anche dal DIP aggiuntivo IBIP, Informativa sulla Sostenibilità, Condizioni di assicurazione (comprensive del Regolamento della Gestione separata e del Glossario) e Proposta, che l'Impresa deve redigere obbligatoriamente e consegnare gratuitamente al Contraente prima della sottoscrizione. Questa documentazione è inoltre disponibile e scaricabile sul sito web dell'Impresa www.athora.it.

Assicurazione Vita Intera rivalutabile a premio unico

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

ATHORA ITALIA S.p.A.

Prodotto: *Athora Risparmio e Valore*

Contratto Rivalutabile (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 04 Novembre 2026 - Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Athora Italia S.p.A., Mura di Santa Chiara, n. 1, CAP 16128; Genova; tel. 800.753.073; sito internet: www.athora.it; email: info.clienti@athora.it; PEC: athoraitalia@pec.athoraitalia.it

Athora Italia S.p.A. – Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Athora Italia, iscritta con il n. 050 all'Albo Gruppi IVASS, con Socio Unico Athora Italy Holding D.A.C. e soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Athora Holding Ltd. Registro delle Imprese di Genova CF 01739640157 – PI 03723300103 – REA GE 373333 – Albo Imprese di Assicurazione 1.00039 Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14.3.73 (G.U. del 19.4.73 n.103).

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto di Athora Italia S.p.A. è pari ad Euro 380.008.841 ed il risultato economico di periodo pari Euro -9.772.075.

Con riferimento alla situazione di solvibilità della Compagnia, l'indice di Solvibilità (Solvency Ratio) al 31 dicembre 2025 è pari a 191%, come nel dettaglio illustrato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (Athora_Italia_SFCR_2025).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il prodotto offre un Capitale rivalutato in base al rendimento della Gestione Separata ATHORA RISPARMIO PROTETTO.

Garanzie Finanziarie:

– **Garanzia di capitale minimo:** in caso di decesso ed in caso di riscatto volontario o agevolato è prevista una garanzia minima pari a:
 - fino al terzo anniversario di contratto al Capitale Assicurato Iniziale rivalutato, al tasso minimo garantito dell'1%, capitalizzato dalla decorrenza del contratto fino alla data di effetto dell'operazione (di decesso o di riscatto);
 - a partire dal terzo anniversario di contratto al Capitale Assicurato Iniziale moltiplicato per 103,03%.

 Il Capitale Minimo Garantito è riproporzionato a seguito di riscatto parziale.

– **Copertura demografica:** in caso di morte dell'Assicurato è prevista una prestazione aggiuntiva al Capitale rivalutato fino alla data del decesso. Essa è prevista se l'età dell'Assicurato al momento del decesso non supera i 75 anni, varia in funzione dell'età al momento del decesso ed è riconosciuta fino ad un massimo di euro 30.000 per testa assicurata. Il capitale aggiuntivo è calcolato sul Capitale riconosciuto come sopra indicato in caso di decesso secondo le percentuali indicate in tabella:

Età dell'Assicurato al decesso	Percentuale di maggiorazione
Fino a 40 anni	100%
Da 41 a 49 anni	50%
Da 50 a 54 anni	30%
Da 55 a 59 anni	20%
Da 60 a 65 anni	10%
Da 66 a 75 anni	2%
Oltre 75 anni	0%

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID relative alle prestazioni assicurative previste dal contratto.

Il contraente ha la possibilità di esercitare il riscatto totale o parziale trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza, purché l'Assicurato sia in vita.

Il riscatto è previsto in 2 modalità in funzione delle motivazioni per le quali viene richiesto:

– **Riscatto "volontario"** (totale e parziale), quando il Contraente chiede la liquidazione senza una particolare motivazione o comunque una motivazione diversa da quelle previste per il Riscatto "agevolato" di seguito descritte. Il valore di riscatto "Volontario", successivamente al periodo di non riscattabilità, è pari al Capitale Assicurato rivalutato fino alla data del riscatto ridotto di un importo pari: fino al secondo anniversario di contratto, al 100% della rivalutazione netta maturata; dal secondo anniversario e fino al quinto (escluso), al 100% delle prime due rivalutazioni nette; dal quinto anniversario e fino al decimo (escluso), al 50% delle prime due rivalutazioni nette. A partire dal 10° anniversario di contratto il valore di riscatto totale è pari al Capitale Assicurato rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto senza alcuna rinuncia alla rivalutazione netta maturata, indipendentemente dalla motivazione. Il Valore di riscatto non può in ogni caso essere inferiore al Capitale Minimo Garantito, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali.

– **Riscatto "agevolato"** (totale e parziale), quando il Contraente chiede la liquidazione in conseguenza di specifici eventi della vita umana del Contraente, specificati di seguito. In questo caso, il riscatto sarà pari al maggior valore fra il capitale rivalutato fino alla data di richiesta del riscatto ed il capitale minimo garantito.

I suddetti Capitali saranno considerati riproporzionati per effetto di riscatti parziali precedenti.

Gli specifici eventi per richiedere un riscatto "agevolato" sono: Malattia Grave quale Cancro, Ictus, Infarto, trapianti di organi, interventi, esclusi quelli estetici, di costo superiore a 20.000 euro, malattie invalidanti (non autosufficienza) ed eventi della vita umana quali acquisto prima casa, perdita d'impiego per più di 12 mesi e adozione di minori.

Il Regolamento della Gestione Separata è raggiungibile dalla Home Page del sito www.athora.it.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non sono coperti i rischi diversi dal decesso dell'Assicurato. Il contratto non prevede altre coperture di tipo complementare.

Ci sono limiti di copertura?

Ci sono limitazioni per quanto riguarda la "Maggiorazione caso Morte":
La Maggiorazione caso morte non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato avviene:

– entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;

– entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

L'importo massimo della Maggiorazione caso morte è in ogni caso pari ad euro **30.000,00**.

– Inoltre, la Maggiorazione caso morte non si attiva qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da eventi o attività come specificato nel dettaglio all'Art. 6. ESCLUSIONI E LIMITI DI COPERTURA delle Condizioni di Assicurazione, pagina 7.

Quanto e come devo pagare?

Premio	– Alla sottoscrizione della polizza è dovuto il pagamento in unica soluzione di un premio, indipendente dall'età, dal sesso e dalla durata del contratto; – È possibile scegliere l'importo del premio unico, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 1.500.000,00; – Non sarà possibile effettuare dei versamenti integrativi; – Il premio unico è pagato con addebito sul conto corrente aperto presso il Soggetto distributore incaricato; – Ai fini dell'avvenuto pagamento del premio versato, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

A chi è rivolto questo prodotto?

ATHORA RISPARMIO E VALORE è un prodotto di investimento assicurativo rivolto a chi ha un orizzonte temporale medio-lungo (da 5 anni) ed un profilo di rischio basso o superiore. Le coperture assicurative sono rivolte ad Assicurati che al momento della decorrenza del contratto abbiano almeno 18 anni e non più di 90 anni compiuti.

Quali sono i costi?

In aggiunta alle informazioni sui costi del KID, si precisa che:

– **costi applicati al Premio**
al premio pagato è applicato un costo percentuale dell'**1,50%**.

– **costi applicati al rendimento della Gestione Separata**
il prodotto prevede una rivalutazione in funzione del Rendimento finanziario della Gestione Separata al netto di una Commissione di

Gestione applicata al rendimento come da seguente tabella:

Rendimento lordo Gestione Separata	Commissione di Gestione
Uguale o inferiore a 0,90%	0,90%
Compreso fra 0,90% e 1,50%	Pari al rendimento della Gestione Separata
Uguale o superiore a 1,50%	1,50%

Inoltre, se il rendimento lordo della Gestione Separata è maggiore del 3,00%, per ogni 0,1% intero superiore al 3%, il valore della Commissione di Gestione di 1,50% sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali (overperformance).
Quindi, al rendimento finanziario della Gestione Separata viene sottratta la Commissione di Gestione eventualmente integrata se il rendimento superi il 3%.
Quando il rendimento finanziario della Gestione Separata è inferiore a 0,90% viene comunque sottratta la Commissione di Gestione pari a 0,90% dando così luogo ad un rendimento applicato alla polizza negativo.

- **costi per riscatto**
 non vi sono costi applicati in caso di riscatto parziale o totale "agevolato", accompagnato cioè dalle motivazioni indicate in precedenza. Per quanto concerne il riscatto richiesto al di fuori delle citate motivazioni, riscatto parziale o totale "volontario", fino al decimo anniversario i costi variano in funzione della data di richiesta del riscatto e sono pari alla rivalutazione o parte di essa. Oltre il decimo anniversario non ci sono costi applicati.

- **costi di intermediazione**
 avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, la quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 30%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: – all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure – al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Imposta sui premi**: i premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta. **Detrazione fiscale dei premi**: la presente forma assicurativa non dà diritto ad alcuna detrazione fiscale. **Tassazione delle somme assicurate**: il riferimento è alle norme in vigore alla data di redazione del presente Documento e potrebbe pertanto non fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali rilevabili, direttamente o indirettamente, in relazione alla polizza. Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza di questo contratto, se corrisposte in caso di vita dell'assicurato (riscatto o a scadenza) o di decesso, sono soggette ad imposta sostitutiva sull'importo pari alla differenza fra la somma dovuta dall'Impresa e l'ammontare dei premi corrisposti dal contraente afferenti al caso vita. Tale differenza sarà opportunamente abbattuta attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati. L'Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a: – soggetti che esercitano attività d'impresa; – persone fisiche o enti non commerciali, in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, qualora gli interessati presentino una dichiarazione relativa alla conclusione del contratto nell'ambito dell'attività commerciale stessa.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link (www.athora.it/diritto-oblio-oncologico).
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO(*).

(*) L'Area Riservata di Athora Italia permette al Contraente di consultare la posizione assicurativa e quindi lo stato dei pagamenti, il valore della polizza ecc. Essa permette anche la consultazione ed il recupero di tutte le comunicazioni inviate da Athora Italia in corso di contratto.
Inoltre, è possibile attraverso l'area riservata comunicare con Athora Italia e presentare richieste relative, ad esempio, alla liquidazione per sinistro o scadenza, al riscatto, modifica dei propri dati personali (es. residenza, contatti personali di riferimento), nonché alla sospensione della garanzia, ove prevista dal contratto, e alla relativa riattivazione.

Informativa precontrattuale sulla sostenibilità

Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR)



GESTIONE SEPARATA

ATHORA RISPARMIO PROTETTO

Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del Regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del Regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto: Athora Risparmio Protetto (Gestione Separata)

Identificativo della persona giuridica: Athora Italia S.p.A.

Caratteristiche ambientali e/ o sociali

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e le imprese beneficiarie degli investimenti seguano buone pratiche di governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia (UE).

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☐Sì	☑No
☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale:** __%;	☑ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) 10% di investimenti sostenibili;
☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;	☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;	☑ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE;
	☑ con un obiettivo sociale;
☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale:** __%.	☐ Promuove caratteristiche A/S, ma **non effettuerà alcun investimento sostenibile**.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto" promuove una pluralità eterogenea di caratteristiche ambientali e sociali, investendo in emittenti rispettosi delle pratiche di buona governance.
Le caratteristiche sono promosse attraverso:

- **criteri di esclusione**, per evitare di finanziare società o settori controversi;
- **screening negativo** per Titoli Governativi emessi da Stati con alti livelli di corruzione o in cui sono in vigore limitazioni delle libertà civili e di espressione;
- **impegno in investimenti sostenibili**: ricerca di strumenti il cui scopo è finanziare progetti e iniziative ad impatto ambientale e sociale positivo.

Non è stato designato alcun indice di riferimento ESG; la promozione delle caratteristiche viene monitorata nel continuo, con particolare riferimento alla soglia minima di investimenti sostenibili promossa dalla Gestione Separata.

Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario.

Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Il rispetto delle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse viene misurato attraverso i seguenti indicatori:

- **10% minimo di investimenti in Investimenti Sostenibili**, costituiti prevalentemente da Green Bonds e Social Bonds (e ulteriori categorie o sottocategorie dello stesso genere come i Sustainable Bonds o i Sustainability-Linked Bonds);
- **esclusioni:** nessun investimento diretto in (a) società responsabili di gravissime violazioni ai diritti umani e ai diritti dei minori, (b) società che generano ricavi rilevanti da attività legate ad armi

controverse, ovvero armi che hanno effetti indiscriminati, causano danni indebiti e sono incapaci di distinguere tra obiettivi civili e militari e (c) società e Paesi soggetti a sanzioni internazionali previste dall'UE e dall'ONU;

- **limitazioni:** contenimento degli investimenti inclusi nel portafoglio sui seguenti parametri di sostenibilità (a) settori critici come tabacco, fossil fuel, gioco d'azzardo; (b) violazione dei principi del UN Global Compact e delle linee guida dell'OCSE sulle imprese multinazionali; (c) esposizione alle armi controverse; (d) esposizione a Paesi responsabili di violazioni sociali;
- verifica del rispetto delle **pratiche di buona governance**, sulla base di dati forniti da un provider esterno o comunque su informazioni pubbliche disponibili.

Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?

Gli investimenti sostenibili considerati dalla Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto" possono avere **obiettivi sia ambientali sia sociali.**

In particolare, Athora Italia ha favorito la selezione di Investimenti Sostenibili sotto forma di **strumenti di debito per la finanza sostenibile, ossia i Green e Social Bonds**, che sono del tutto simili alle obbligazioni tradizionali; tuttavia, nella destinazione dei proventi gli emittenti devono attenersi a linee guida stabilite secondo principi internazionali e condivise dagli operatori del mercato. I proventi dei Green Bonds e dei Social Bonds vengono impiegati esclusivamente per finanziare o rifinanziare rispettivamente progetti ambientali o progetti di natura sociale; le obbligazioni che coniugano iniziative ad impatto ambientale e sociale sono invece dette Sustainable Bonds.

La selezione del progetto da finanziarie segue un particolare procedimento nel rispetto di un predefinito elenco di categorie: attività ecosostenibili come quelle rivolte alla mitigazione dei cambiamenti climatici o la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; o attività socialmente responsabili come quelle rivolte a realizzare infrastrutture di base (acqua potabile, trasporti, energia...) o a garantire l'accesso a servizi essenziali quali sanità e istruzione.

Eventuali Investimenti Sostenibili che non siano rappresentati da Green/Social/Sustainable Bonds sono valutati in base alle dichiarazioni contenute nei prospetti informativi di tali investimenti, con particolare riferimento agli impegni presi e alle rendicontazioni presentate.

Gli obiettivi ambientali non comprendono attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE.

In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?

Ai sensi dell'SFDR, e in conformità con l'articolo 2(17), un prodotto finanziario non può qualificarsi come Investimento Sostenibile se gli investimenti "danneggiano significativamente" qualsiasi obiettivo ambientale o sociale, compreso l'obiettivo o gli obiettivi a cui tale prodotto finanziario contribuisce (il principio "DNSH", Do Not Significantly Harm, ovvero "non arrecare danni significativi").

Il Green/Social/Sustainable Bond può essere definito tale solo se l'emittente fornisce garanzia di "non arrecare un danno significativo" ad altri obiettivi ambientali e sociali, nel rispetto di criteri tecnici e normativi; tale aspetto rientra in quelli verificati dal revisore esterno prima dell'emissione del Bond.

Sia con riferimento a tali Bond, che ad eventuali ulteriori Investimenti Sostenibili, la Compagnia valuta le dichiarazioni contenute nei prospetti informativi di tali investimenti, con particolare riferimento agli impegni presi e alle rendicontazioni presentate, al fine di monitorare il rispetto di tale requisito.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il rispetto del principio di DNSH, descritto al punto precedente, porta con sé una valutazione sui principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; per i Green/Social/Sustainable Bonds che Athora Italia ha preferito nella selezione degli Investimenti Sostenibili il principio di DNSH è validato da un revisore esterno. I principali effetti negativi sono poi considerati anche dalla Gestione Separata complessivamente, come spiegato più avanti.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

Le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani costituiscono i due pilastri principali delle cd. "garanzie minime di

salvaguardia" (o "minimum safeguards").
Per i Green/Social/Sustainable Bonds è richiesto obbligatoriamente non solo che le attività economiche contribuiscano in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali/sociali, e che non arrechino un danno significativo a nessuno dei medesimi obiettivi, ma anche che tali attività siano svolte nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia. Tale dimostrazione viene inoltre convalidata da un revisore esterno tramite un parere positivo nella revisione pre-emissione.
Per eventuali ulteriori Investimenti Sostenibili presenti all'interno della Gestione Separata Athora Risparmio Protetto, la Compagnia verifica quanto dichiarato nei prospetti informativi, con particolare riguardo sia agli impegni presi sia alle rendicontazioni prodotte, al fine di mantenere un presidio sul rispetto di tale requisito.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio di "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.
Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☑ Sì

☐ No

Sì, la Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto" - mediante un processo di screening negativo sui parametri di sanzioni ed esclusioni settoriali - considera i principali effetti negativi ("Principal Adverse Impacts" - PAI), legati a problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. In particolare, i PAI considerati sono:

- PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;
- PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali.

Ulteriori informazioni sulla considerazione dei PAI saranno rese disponibili nelle relazioni annuali di prodotto (DUR - Documento Unico di Rendicontazione).



Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

L'obiettivo della Gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio–lungo periodo, coerente con le prestazioni da riconoscere agli assicurati, tenendo conto delle garanzie eventualmente offerte dai contratti collegati alla gestione medesima e nell'ottica di garantire una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari ottenuti, avvalendosi anche del fondo utili per la gestione delle plusvalenze.
La politica di investimento della Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto" prevede che le risorse della

gestione separata possono essere investite prevalentemente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario, in particolar modo governativi e sovranazionali nonché in strumenti finanziari di credito per mezzo di fondi di investimento specializzati. Gli investimenti in strumenti azionari sono invece residuali. Il Regolamento della Gestione Separata prevede una serie di limiti quantitativi, declinati per tipologia di strumento finanziario, nonché di tipo qualitativo, distinti per area geografica, valuta e rating.

Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

Come dichiarato nel Regolamento della Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto", è previsto che venga rispettato:

- il limite minimo di Investimenti Sostenibili, pari al 10% degli attivi presenti nella Gestione,
- la valutazione delle pratiche di buona governance per le Società che beneficiano degli investimenti - come spiegato di seguito nel documento,
- l'esclusione totale di soggetti legati al commercio di armi controverse,
- la verifica, per società o Paesi beneficiari degli investimenti della Compagnia, di non essere soggetti a sanzioni legate all'UNGC, alle linee guida dell'OCSE o alla violazione dei principali trattati internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Convenzioni per i diritti dei lavoratori etc.).

Qual è il tasso minimo prefissato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?

Non è previsto un tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati.

Le prassi di **buona governance** comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?

Con riferimento alle società beneficiarie degli investimenti della Gestione Separata "Athora Risparmio Protetto" (sono esclusi quindi i titoli governativi e sovranazionali), Athora Italia (la Compagnia) tiene conto dei seguenti parametri per la valutazione del rispetto delle prassi di buona governance:

- adozione, da parte della società, di Codici Etici o altri protocolli di Business Ethics;
- presenza di soggetti indipendenti nelle posizioni apicali e/o nell'organo amministrativo;
- adozione, da parte della società, di Politiche di Segnalazione di condotte illecite (Whistleblowing), Health&Safety, HumanRights, Formazione, Anti-Corruzione;
- l'esistenza di un Comitato per le remunerazioni nonchè di un Comitato di Controllo Interno e la percentuale di componenti indipendenti;
- la presenza di un bilancio certificato.

In aggiunta rimangono ferme:

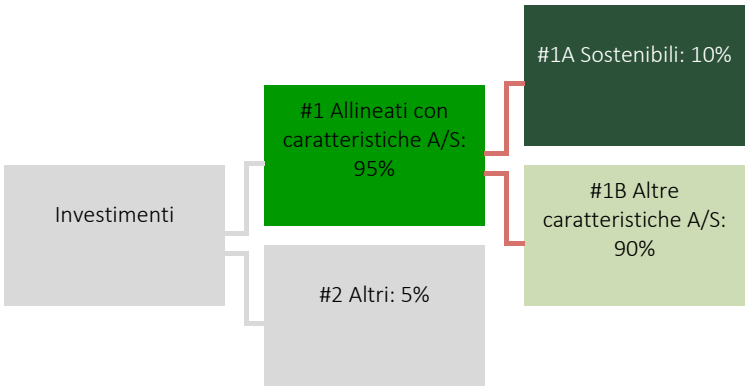
- le esclusioni settoriali previste dalla Politica di Investimento della Compagnia (esclusione di investimenti in armi controverse e limitazione significativa di investimenti in tabacco, gioco d'azzardo, carbon fossile, olii combustibili);
- le verifiche relative a gravi sanzioni anche inerenti violazione di diritti umani, reati ambientali e corruzione.

Con riferimento agli investimenti effettuati nei fondi di investimento, relativi ad imprese beneficiarie di piccole-medie dimensioni e i cui dati non sono disponibili pubblicamente, il controllo è condotto in collaborazione con un gestore terzo, che svolge il monitoraggio con la propria metodologia basata sia su esclusioni settoriali e sanzionatorie, sia su una valutazione proprietaria di ESG Risk Rating.
Il mancato rispetto dei criteri sopra descritti comporta l'esclusione dell'emittente o della società beneficiaria dell'investimento dal novero delle società in cui la Gestione Separata può investire.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

L'impegno della Compagnia di mantenere almeno il 10% degli attivi in Investimenti Sostenibili è da intendersi sul totale degli investimenti della Gestione Separata. La percentuale espressa per la voce #2 Altri può variare nel corso dell'anno: il valore espresso è esplicitato come valore massimo atteso.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali o sociali;
- la sottocategoria **#1B Altri investimenti allineati alle caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili.

In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

L'investimento in strumenti derivati all'interno della Gestione Separata Athora Risparmio Protetto non è utilizzato per la promozione delle caratteristiche ambientali e/o sociali della Gestione Separata.

In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell'UE?

Non sono previsti impegni minimi verso investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale allineato alla tassonomia UE.

Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE[1]

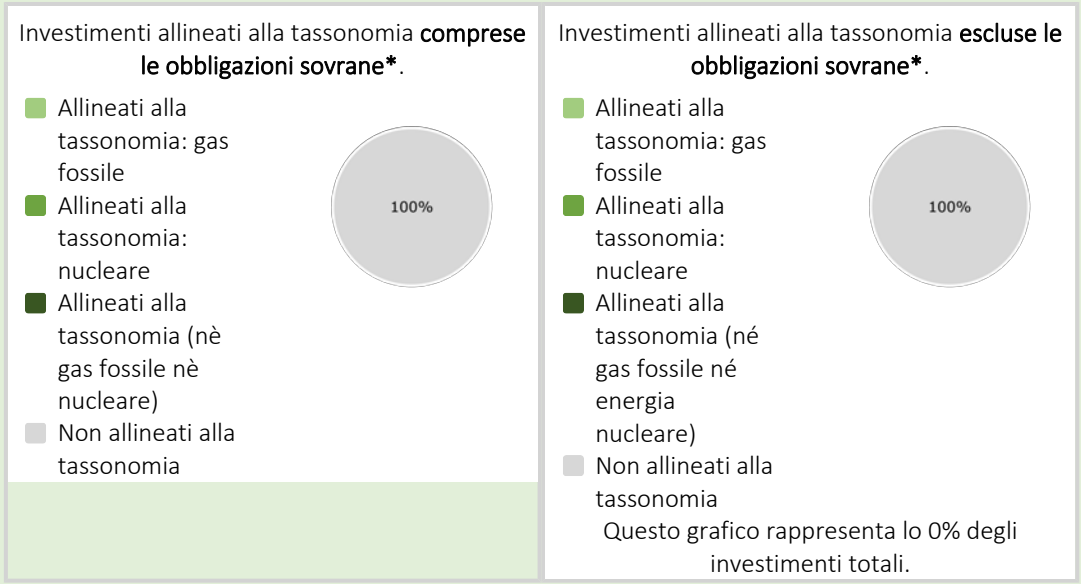
☐ Sì:

☐ Gas fossile ☐ Energia nucleare

☑ NO

[1]: Le attività legate al gas fossile e/o al nucleare saranno conformi alla tassonomia dell'U.E. solo se contribuiscono a limitare il cambiamento climatico ("mitigazione del cambiamento climatico") e non danneggiano in modo significativo alcun obiettivo della tassonomia dell'UE - a tal proposito vedere la nota esplicativa a margine sinistro. I criteri completi per le attività economiche relative ai gas fossili e all'energia nucleare conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.*



**Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non tengono conto dei criteri per le attività economiche ecosostenibili in conformità alla tassonomia dell'UE.

Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

La Gestione Separata è vincolata a detenere una percentuale minima del 10% di investimenti sostenibili (con obiettivo ambientale o sociale); tuttavia la Gestione Separata non è vincolata a detenere una percentuale minima di investimenti ecosostenibili, pertanto la quota di investimenti sostenibili allineati e non allineati alla tassonomia dell'UE è variabile.

Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

La quota minima prevista di investimenti sostenibili (con un obiettivo ambientale o con un obiettivo sociale) che la Gestione deve detenere è pari al 10% degli investimenti totali. Tuttavia, la Gestione Separata non è vincolata a detenere una percentuale minima di investimenti socialmente sostenibili, pertanto la quota di investimenti con obiettivo sociale è variabile.

Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Gli investimenti compresi nella categoria "#2 Altri" contribuiscono allo scopo di realizzare alcuni obiettivi di gestione e di contenere il rischio di portafoglio. All'interno di questa categoria sono ricompresi la liquidità e gli strumenti derivati, che non sono soggetti a salvaguardie ambientali o sociali minime.

Dove è possibile reperire online informazioni più specificamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web della Compagnia www.athora.it.

ATHORA
I TUOI SPECIALISTI IN ASSICURAZIONI VITA

RISPARMIO E INVESTIMENTO

ATHORA RISPARMIO E VALORE

Condizioni di Assicurazione

Contratto di assicurazione a vita intera rivalutabile a premio unico

Tariffa E139

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte secondo le linee guida del tavolo tecnico "Contratti semplici e chiari" coordinato dall'Ania.

I testi delle Condizioni di Assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato da alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Documento aggiornato al: 04 Novembre 2026

Gruppo Assicurativo Athora Italia
AT5020 - Ediz. 11/2026

INDICE

PREMESSA 3

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? 4

Art. 1. PRESTAZIONI ASSICURATE 4

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? 5

Art. 2. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI 5

2.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE 5

2.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO 6

CHE COSA NON È ASSICURATO? 7

Art. 3. RISCHIO DI MORTE 7

CI SONO LIMITI DI COPERTURA? 7

Art. 4. REQUISITI DI ASSICURABILITÀ 7

Art. 5. PERDITA DEI REQUISITI 7

Art. 6. ESCLUSIONI E LIMITI DI COPERTURA 7

6.1 LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA CASO MORTE 7

6.2 LIMITI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE “MAGGIORAZIONE CASO MORTE” 8

CHE OBBLIGHI HO, QUALI OBBLIGHI HA ATHORA ITALIA? 8

Art. 7. DICHIARAZIONI 8

Art. 8. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 8

Art. 9. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ 9

QUANDO E COME DEVO PAGARE? 9

Art. 10. PREMIO UNICO 9

Art. 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO 9

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? 10

Art. 12. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE 10

Art. 13. DURATA DEL CONTRATTO 10

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO? 10

Art. 14. REVOCA DELLA PROPOSTA 10

Art. 15. RECESSO 10

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? 11

Art. 16. COSTI 11

16.1 COSTI DI EMISSIONE 11

16.2 COMMISSIONE DI GESTIONE 11

16.3 COSTI DI RISCATTO 11

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? 12

Art. 17. RISCATTO TOTALE E PARZIALE 12

17.1 RISCATTO “VOLONTARIO” 13

17.2 RISCATTO “AGEVOLATO” 13

ALTRE NORME APPLICABILI AL CONTRATTO 14

Art. 18. BENEFICIARI 14

Art. 19. MODIFICHE UNILATERALI 15

Art. 20. PRESCRIZIONE 15

Art. 21. FORO COMPETENTE 15

Art. 22. MEDIAZIONE CIVILE 15

Art. 23. TASSE E IMPOSTE 15

Art. 24. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO 15

ALLEGATO 1 A - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI DECESSO E RISCATTO 16

ALLEGATO 1 B - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI RICHIESTA DI RISCATTO "AGEVOLATO" 18

REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA "ATHORA RISPARMIO PROTETTO" 19

GLOSSARIO 21

PREMESSA

Per facilitare la comprensione di alcuni concetti sono stati inseriti all'interno delle Condizioni di Assicurazione dei box di consultazione, a fini esemplificativi senza alcun valore contrattuale, in cui sono riportate rappresentazioni pratiche o numeriche, a maggior comprensione di alcuni concetti.

Le Condizioni di Assicurazione sono inoltre corredate da un Glossario che riporta la spiegazione dei termini tecnici che possono ricorrere nei contratti di Assicurazione sulla Vita. Quindi troverai:

- **Il grassetto sottolineato**, per evidenziare le limitazioni, le avvertenze, perdite di diritti, gli oneri a carico dei soggetti di polizza.
-  Questo simbolo indica le Clausole Vessatorie che sono poi riportate nella Proposta/Polizza e che richiedono un assenso esplicito del Contraente.
-  Questo simbolo indica il riferimento normativo specifico richiamato dalla previsione contrattuale.
-  Questo simbolo per introdurre esemplificazioni riportate in calce agli articoli o in appendice.
- La scritta evidenziata **DEFINIZIONE**, con sfondo azzurro, per introdurre definizioni ricorrenti nel testo che hanno una regola utile da ricordare.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI?

Art. 1. PRESTAZIONI ASSICURATE

Athora Risparmio e Valore è un contratto di assicurazione caso morte a vita intera e prevede, a fronte del versamento di un premio unico, il pagamento di un capitale in caso di morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, ai Beneficiari designati in Polizza o agli eventuali diversi Beneficiari successivamente designati.

Il Capitale riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale sarà l'importo maggiore tra:

- il Capitale Assicurato, costituito dal premio investito rivalutato in base ai rendimenti della Gestione Separata - al netto del costo di gestione – fino alla data di decesso ("capitale rivalutato");
- il Capitale Minimo Garantito, pari,
 - fino al terzo anniversario di contratto, al Capitale Assicurato Iniziale rivalutato al tasso minimo garantito dell'1%, capitalizzato dalla decorrenza del contratto fino alla data di effetto dell'operazione;
 - a partire dal terzo anniversario di contratto, al Capitale Assicurato Iniziale moltiplicato per 103,03%.

Il Capitale Minimo Garantito è riproporzionato a seguito di riscatto parziale.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale sarà riconosciuto ai "Beneficiari caso morte" un capitale pari al maggior valore fra il capitale rivalutato fino alla ricorrenza mensile precedente la data del decesso ed il capitale minimo garantito, come sopra definito, al netto di eventuali Riscatti parziali.

È previsto un capitale aggiuntivo ("maggiorazione morte") se l'età dell'Assicurato al momento del decesso è inferiore o uguale a 75 anni; il capitale aggiuntivo sarà in funzione dell'età al momento del decesso e sarà pari alla percentuale indicata in tabella da applicare al Capitale caso morte rivalutato, fino ad un massimo di euro 30.000,00 per testa assicurata:

Età dell'Assicurato al decesso	Percentuale di maggiorazione
Fino a 40 anni	100%
Da 41 a 49 anni	50%
Da 50 a 54 anni	30%
Da 55 a 59 anni	20%
Da 60 a 65 anni	10%
Da 66 a 75 anni	2%
Oltre 75 anni	0%

Il capitale è rivalutato alla data di anniversario mensile della polizza, che precede o coincide con la data del decesso.

Le limitazioni alla copertura sono riportate nella sezione "CI SONO LIMITI DI COPERTURA?" Art. 6. ESCLUSIONI E LIMITI DI COPERTURA in seguito specificate.

Il Regolamento della Gestione Separata è raggiungibile dalla Home Page del sito *www.athora.it*.

DEFINIZIONE

Capitale iniziale: è pari al Premio versato al netto dei costi e riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali.

ESEMPIO DI CAPITALE RIVALUTATO E GARANZIE MINIME

Capitale Iniziale 9.850 euro (= premio versato 10.000 x (1-1,50%)).

Ipotesi di rendimento	Capitale rivalutato	Ipotesi di Misura di rivalutazione	Capitale minimo garantito	Capitale assicurato in caso di decesso o riscatto
Anno 1	9.752	-1,00%	9.950	9.950
Anno 2	9.752	0,00%	10.050	10.050

Ipotesi di rendimento	Capitale rivalutato	Ipotesi di Misura di rivalutazione	Capitale minimo garantito	Capitale assicurato in caso di decesso o riscatto
Anno 3	9.997	2,52%	10.150	10.150
Anno 4	10.266	2,69%	10.150	10.266

Nel calcolo del capitale rivalutato alla base delle prestazioni in caso di decesso e di riscatto, vengono utilizzati il capitale rivalutato ad ogni ricorrenza annua fino alla data di evento (riscatto o sinistro) ed il capitale minimo garantito, come sopra definito. Nell'esempio sopra, a fronte di ipotetici rendimenti annui, si evidenzia il funzionamento della rivalutazione e, in particolare, come funziona la garanzia in scenari stressati di rendimento. È evidente che laddove la rivalutazione sia inficiata da uno scenario stressato, interviene la garanzia di rendimento minimo.

Avvertenza: i risultati mostrati sono meramente esemplificativi per aiutare a comprendere i meccanismi di funzionamento del prodotto ed i dati relativi agli scenari sono coerenti con possibili scenari del KID.



ESEMPIO DI CAPITALE IN CASO DI DECESSO

L'esempio seguente evidenzia il funzionamento della maggiorazione in caso di morte dell'Assicurato che interviene con una percentuale diversa applicata al capitale maturato in funzione dell'età al momento del decesso e dai 76 anni in poi non è più presente. Evidenzia anche il limite della maggiorazione a euro 30.000,00 (nel caso di età al decesso 48 anni).

Età Assicurato al decesso	Capitale maturato alla data del decesso	% maggiorazione da Condizioni	Maggiorazione caso morte	Capitale totale liquidabile in caso di morte
39	30.000	100%	30.000	60.000
48	200.000	50%	30.000	230.000
53	20.000	30%	6.000	26.000
58	100.000	20%	20.000	120.000
68	500.000	2%	10.000	510.000
76	100.000	0%	-	100.000

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 2. RIVALUTAZIONE ANNUA DELLE PRESTAZIONI

La presente polizza prevede una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base al rendimento della Gestione Separata "ATHORA RISPARMIO PROTETTO" (di seguito, la "Gestione Separata"), secondo quanto previsto dal Regolamento disponibile in allegato e sul sito della Società *www.athora.it*.

2.1 MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

La misura di rivalutazione annua, **che può essere positiva o negativa**, è determinata in funzione del rendimento finanziario della Gestione Separata "ATHORA RISPARMIO PROTETTO".

Il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata è quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che precedono l'inizio del secondo mese antecedente la data di rivalutazione.

La percentuale di rivalutazione applicata al contratto si ottiene sottraendo al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, di cui sopra, la commissione di Gestione che varia in funzione del suddetto rendimento finanziario, secondo la seguente tabella:

Rendimento lordo Gestione Separata	Commissione di gestione
Uguale o inferiore a 0,90%	0,90%
Compreso fra 0,90% e 1,50%	Pari al rendimento della Gestione Separata
Uguale o superiore a 1,50%	1,50%

Inoltre, qualora il rendimento finanziario della Gestione Separata sia superiore al limite del 3,00%, il valore della Commissione di gestione

sopra definita viene incrementata di 0,03 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale (+0,10%) superiore a tale soglia.



ESEMPIO DI MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

L'esempio seguente mostra il funzionamento della misura di rivalutazione, partendo dal rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, determinando la Commissione di Gestione da sottrarre, che varia in funzione del livello di rendimento finanziario, ed infine evidenziando in ciascun caso la relativa misura applicata al Capitale.

Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata	Commissione di gestione	Misura della rivalutazione
0,50%	0,90%	-0,40%
1,00%	1,00%	0,00%
1,50%	1,50%	0,00%
3,00%	1,50%	1,50%
4,00%	1,80% (*)	2,20%
4,50%	1,95%	2,55%
5,00%	2,10%	2,90%

(*) Nel dettaglio il calcolo è: 1,80% = 1,50% + 0,03% x 10. Analogamente, il calcolo si applica anche per gli esempi successivi.

2.2 MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE E GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO

Il Capitale maturato rivalutato a una determinata ricorrenza annua è pari al Capitale maturato alla ricorrenza precedente, aumentato o diminuito della misura di Rivalutazione annua, diminuito delle eventuali parti di capitale disinvestite attraverso Riscatti parziali effettuati negli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata per il tempo intercorso fra la data di disinvestimento e la successiva Ricorrenza annua.

Il prodotto prevede un **capitale minimo garantito** sempre nei casi di:

- Riscatto "agevolato" o "volontario";
- Decesso.

I predetti capitali, rivalutato e minimo garantito, sono da considerare al netto di eventuali quote riscattate parzialmente in precedenza.

In sintesi, ATHORA Italia:

- Riconosce una rivalutazione annua in occasione di ciascuna Ricorrenza annua del Contratto, l'importo della rivalutazione potrà essere sia positivo sia negativo:
 - Se l'importo è positivo, il Capitale Rivalutato viene aumentato di tale ammontare;
 - Se l'importo è negativo, il Capitale Rivalutato viene diminuito di tale ammontare.
- Il capitale minimo garantito è pari al prodotto fra il Capitale iniziale, riproporzionato se sono avvenuti riscatti parziali, moltiplicato per:

Anni	Capitale Garantito
1	101,00%
2	102,01%
3	103,03%
Dal terzo anno in poi	103,03%

In ogni caso, nel corso della durata contrattuale, l'importo della rivalutazione annua NON si consolida al Capitale maturato. Pertanto, il Contraente NON acquisisce in via definitiva tale importo.

Il capitale alla base della prestazione in caso di riscatto o decesso è rivalutato fino alla data di decesso o di richiesta del riscatto.

DEFINIZIONE

Premio investito: è pari al premio unico pagato, al netto dei costi applicati sul premio.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3. RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Non sono coperti rischi diversi dal rischio morte.

La maggiorazione caso morte è soggetta a limitazioni se il decesso avviene entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza o entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuta ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4. REQUISITI DI ASSICURABILITÀ

Il contratto può essere concluso a condizione che:

- alla decorrenza del contratto **l'età minima dell'Assicurato e del Contraente sia 18 anni**;
- alla decorrenza del contratto, **l'età massima dell'Assicurato e del Contraente sia 90 anni assicurativi**;
- **il Contraente** abbia la propria **Residenza anagrafica, il Domicilio abituale e la Residenza fiscale in Italia**;
- il Beneficiario designato **non abbia Residenza o non abbia la Sede legale (nel caso di Persona Giuridica) in Stati sottoposti a Sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'Unione Europea, dall'ONU e dagli Stati Uniti d'America ovvero in Paesi terzi ad altro rischio**;
- il Contraente ed il Beneficiario designato (e/o il suo Titolare effettivo qualora sia un soggetto diverso da persona fisica) **non facciano parte di Liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali** (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control > *www.treasury.gov*);
- il Contraente assolva ai propri obblighi ai sensi della Normativa Antiriciclaggio rendendo, mediante apposite dichiarazioni per iscritto e vincolanti, ogni dato, informazione e producendo ogni documento utile alla Compagnia per effettuare le valutazioni e le verifiche di competenza.

Se l'Assicurato non coincide con il Contraente, alla sottoscrizione il Contraente deve consegnare copia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione.

Il Contraente, pertanto, si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Athora Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato alla Società, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Art. 5. PERDITA DEI REQUISITI

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia. Qualora il Contraente/Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un Paese diverso dall'Italia si impegna a darne comunicazione entro 30 giorni ad Athora Italia.

In caso di inadempimento, il Contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Athora Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato in cui il Contraente si è trasferito.

In tale evenienza, il Contratto potrebbe non risultare più coerente con le esigenze assicurative, legali o fiscali del Contraente/Assicurato. La variazione di residenza potrebbe consentire alla Compagnia di sospendere e/o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Art. 6. ESCLUSIONI E LIMITI DI COPERTURA

6.1 LIMITI DI COPERTURA DELLA GARANZIA CASO MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

6.2 LIMITI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE "MAGGIORAZIONE CASO MORTE"

La Maggiorazione caso morte non è riconosciuta se il decesso dell'Assicurato avviene:

- entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;
- entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

L'importo massimo della Maggiorazione è in ogni caso pari ad euro 30.000,00.

Inoltre, la Maggiorazione non si attiva qualora il decesso dell'Assicurato sia causato da:

- attività dolosa del Contraente, del Beneficiario e dell'Assicurato;
- partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi; partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti; guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di decorrenza (art. 1927 c.c.);
- infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; pratica di attività sportive professionistiche; pratica di paracadutismo o di sport aerei in genere;
- pratica delle seguenti attività sportive: immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne; scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia; torrentismo; tuffi da altezza superiore a 10 metri; nuoto in mare aperto; surf, sci d'acqua, windsurfing, board sailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sport acquatici praticati non a livello dilettantistico; vela transoceanica; sport estremi;
- attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche; attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto; lavori su impalcature o ponteggi di altezza superiori a 15 m; lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
- l'appartenenza non con solo mansioni amministrative o d'ufficio a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile; aviazione; attività subacquee in genere; guardia giurata; autotrasportatori di mezzi superiori a 35 q, operatori di pala meccanica.

CHE OBBLIGHI HO, QUALI OBBLIGHI HA ATHORA ITALIA?

Art. 7. DICHIARAZIONI

Ai fini di un'esatta valutazione del rischio da parte di Athora Italia, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa.

È in ogni caso fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Il Contraente deve aggiornare in corso di contratto anche eventuali cambiamenti di residenza.

Se l'età dell'Assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Art. 8. OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

Athora Italia trasmette le comunicazioni al Contraente su supporto cartaceo a meno che il Contraente non abbia dato il consenso a riceverle in formato elettronico.

Tale consenso può essere dato sia al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, sia successivamente in corso di contratto. La richiesta in corso di contratto può essere rivolta all'Intermediario o direttamente alla Società o effettuata dall'Area Riservata.

Nel caso di consenso al formato elettronico, Athora Italia trasmette al Contraente – secondo le preferenze da lui espresse e sottoscritte – le comunicazioni dovute nei tempi contrattualmente previsti.

Qualora il Contraente avesse chiesto la notifica delle Comunicazioni nell'Area Riservata, verrà notificato anche un avviso al suo indirizzo di posta elettronica ogni qualvolta venga messa a disposizione una comunicazione.

In qualsiasi momento il Contraente può:

- modificare l'indirizzo di posta elettronica designato alla ricezione delle comunicazioni da parte della Compagnia;
- revocare il consenso alla ricezione delle comunicazioni in formato elettronico.

La richiesta o la revoca vengono effettuate utilizzando il modulo per Modifiche Anagrafiche. Athora invia le seguenti comunicazioni al Contraente in corso di contratto:

- **Lettera di conferma** dell'avvenuta emissione della polizza;
- **Documento Unico di Rendicontazione (DUR):** entro 60 giorni da ciascuna ricorrenza annua di polizza (data di rivalutazione) Athora Italia trasmette al Contraente il "Documento Unico di Rendicontazione" che fornisce le informazioni previste dalla normativa in vigore.

Art. 9. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta all'Intermediario che ha in carico il contratto o alla Compagnia.

Per chiedere la Liquidazione devono essere preventivamente forniti tutti i documenti necessari a verificare i presupposti dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.

Athora Italia si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'eventuale ulteriore documentazione in caso di particolari esigenze istruttorie.

Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi all'intermediario di Athora Italia presso cui il contratto è stato sottoscritto.

La Società effettua i pagamenti entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione completa necessaria alla liquidazione; decorsi i termini di 30 giorni, sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o degli aventi diritto, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Per il dettaglio della documentazione da produrre si veda l'Allegato 1 alle Condizioni di polizza. Maggiori dettagli sono forniti sul sito internet di Athora Italia nella sezione *https://www.athora.it/informazioni-per-il-cliente/liquidazione-polizze-vita/*.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 10. PREMIO UNICO

La Società garantisce le prestazioni di cui all'art. 1, a fronte del pagamento di un premio unico alla sottoscrizione del contratto.

Tale premio dovrà essere almeno pari a euro 5.000,00 e non superiore ad euro 1.500.000,00 complessivamente cumulati per singolo Contraente.

Non sono ammessi premi integrativi nel corso di vita del contratto.

Art. 11. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Premio unico iniziale deve essere corrisposto mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso il Distributore incaricato. Ai fini dell'avvenuto pagamento dei premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

La Società non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

È comunque fatto divieto all'Intermediario di Athora Italia S.p.A. di ricevere denaro in contante a titolo di pagamento del premio.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 12. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

L'adesione al contratto si concretizza attraverso la sottoscrizione della Proposta di Assicurazione da parte del Contraente e, se persona diversa, anche dell'Assicurato, presso il Soggetto incaricato.

Il contratto si considera perfezionato, il giorno del pagamento del premio unico sempre che siano stati rispettati gli obblighi di Adeguata Verifica.

Il contratto, quindi, entra in vigore, e tutte le prestazioni previste hanno efficacia, dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza.

A conferma della decorrenza del contratto e delle coperture assicurative, Athora Italia invia al Contraente una lettera indicante numero di polizza e premio unico pagato entro 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Art. 13. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è un'assicurazione **a vita intera** e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato ed è compresa tra la data di decorrenza e la data del decesso dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione del contratto.

La Cessazione anticipata dell'assicurazione, infatti, si verifica con il realizzarsi del primo dei seguenti accadimenti:

- esercizio del diritto di Recesso (vedi Art. 15. RECESSO);
- ricevimento da parte della Compagnia della richiesta di riscatto totale nei termini stabiliti dall'Art. 17. RISCATTO;
- decesso dell'Assicurato.

COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?

Art. 14. REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha facoltà, ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 209/2005, di revocare la propria Proposta di Assicurazione. Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: ATHORA ITALIA S.p.A. - Servizio Assunzioni - Mura di Santa Chiara, 1 16128 Genova.

Art. 15. RECESSO

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, **il Contraente può recedere dal contratto entro trenta (30) giorni dal momento in cui lo stesso è informato che il contratto è concluso.**

Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

ATHORA ITALIA S.p.A. - Ufficio Gestione Portafoglio - Mura di Santa Chiara, 1 16128 Genova.

Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, all'indirizzo di posta elettronica: *portafoglio@pec.athoraitalia.it* .

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.
Entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà al Contraente un importo pari al valore del premio versato senza applicazione di costi.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Diritto di recesso)

"1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi".

FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

La presente assicurazione e le relative coperture, ivi inclusi l'adempimento dell'obbligazione di indennizzo dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio economico o servizio di assistenza, **è garantito solo ed esclusivamente se non in contrasto con un embargo totale o parziale o qualsivoglia sanzione economica, commerciale e finanziaria messa in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Organismo internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove siano applicabili anche al Contraente e/o agli Assicurati e/o ai Beneficiari della presente polizza. In tali casi il contratto si risolve di diritto, e la Compagnia restituirà il capitale investito senza che sia dovuta alcuna ulteriore somma o altra prestazione da parte della Compagnia.**

Il contratto, inoltre, si risolve di diritto nel caso in cui il Contraente e/o il Beneficiario/uno o più dei Beneficiari si configuri come uno dei soggetti di cui alla Legge 9 dicembre 2021, n. 220* recante l'individuazione di "Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo" o come legale rappresentante dei suddetti soggetti.

*Nota: Si intendono per tali le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

Rientrano anche le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 16. COSTI

16.1 COSTI DI EMISSIONE

Non vengono applicati costi fissi sul premio unico pagato.

CARICAMENTI SUL PREMIO VERSATO

Sul premio è applicato un costo di caricamento pari all'1,50%.

16.2 COMMISSIONE DI GESTIONE

Athora Italia preleva dal Rendimento finanziario della Gestione Separata **una Commissione di Gestione applicata al rendimento variabile in funzione del Rendimento della Gestione Separata come da tabella seguente:**

Rendimento lordo Gestione Separata	Commissione di gestione
Uguale o inferiore a 0,90%	0,90%
Compreso fra 0,90% e 1,50%	Pari al rendimento della Gestione Separata
Uguale o superiore a 1,50%	1,50%

Inoltre, se il rendimento lordo della Gestione Separata è maggiore del 3,00%, per ogni 0,1% intero superiore al 3%, **il valore della Commissione di Gestione di 1,50% sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali.**

Vedi esempio art 2.1

16.3 COSTI DI RISCATTO

Il riscatto è possibile in 2 modalità ed il valore del capitale liquidato viene determinato ai sensi dell'art. 17.

Non sono presenti costi di riscatto nel caso di Riscatto "Agevolato".

Nel caso di riscatto "Volontario" è prevista, in funzione della data di richiesta del riscatto, una riduzione del capitale maturato che:

– dal primo al secondo anno (escluso) è pari alla rivalutazione maturata,

– dal secondo al quinto anno (escluso) è pari alle due rivalutazioni maturate nei primi 2 anniversari di polizza,

– dal quinto al decimo (escluso) è pari al 50% delle prime due rivalutazioni maturate nei primi 2 anniversari di polizza,

– dal decimo anniversario al capitale rivalutato maturato non verrà applicata alcuna riduzione.

ESEMPIO DI COSTI APPLICATI AL RISCATTO VOLONTARIO E RISCATTO AGEVOLATO

Ipotesi di premio 10.000 euro e rivalutazione netta annua di 2,50%.

Anniversari compiuti	Costi di riscatto Volontario	Valore di riscatto Volontario	Valore di riscatto Agevolato
Decorrenza			
1	-246,25	9.948,50	10.096,25
2	-498,66	10.047,99	10.348,66
3	-498,66	10.148,46	10.607,37
4	-498,66	10.373,90	10.872,56
5	-249,33	10.895,04	11.144,37
6	-249,33	11.173,65	11.422,98
7	-249,33	11.459,23	11.708,55
8	-249,33	11.751,94	12.001,27
9	-249,33	12.051,97	12.301,30
10	-	12.608,83	12.608,83

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?

Art. 17. RISCATTO TOTALE E PARZIALE

Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato interamente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza. Il riscatto totale comporta l'estinzione anticipata del contratto mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il contratto rimane in vigore per la quota residua di capitale.

Il riscatto è previsto in 2 modalità, in funzione delle motivazioni per le quali viene richiesto.

Il riscatto "Volontario" o "Agevolato" può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale assicurato (**riscatto parziale**), a condizione che:

- l'importo riscattato sia almeno pari a euro 1.000,00;
- il capitale residuo, a riscatto avvenuto, sia almeno pari a euro 5.000,00.

A seguito di un riscatto parziale, "volontario" o "agevolato" tutte le prestazioni contrattuali vengono riproporzionate in funzione della quota riscattata parzialmente e, nel caso del riscatto "volontario", impatta sul residuo in polizza anche in proporzione la penalità spettante in funzione dell'anno in cui viene eseguito il riscatto.

Il Capitale che residua in polizza successivamente al riscatto parziale (capitale residuo) continua a rivalutarsi ad ogni ricorrenza annua secondo quanto previsto.

17.1 RISCATTO "VOLONTARIO"

Viene definito riscatto Volontario, se il Contraente chiede la liquidazione totale o parziale del contratto senza una particolare motivazione o comunque con una motivazione diversa da quelle previste per il Riscatto "agevolato" descritte al punto successivo.

Trascorsi **12 mesi dalla decorrenza** del contratto è possibile richiedere il **riscatto totale "volontario"** pari al Capitale Rivalutato cui viene sotratto, in funzione degli anni trascorsi dalla decorrenza:

- dal primo al secondo anno (escluso) la rivalutazione maturata;
- dal secondo al quinto anno (escluso) le prime due rivalutazioni maturate nei primi 2 anniversari di polizza;
- dal quinto al decimo anno (escluso), il 50% delle prime due rivalutazioni maturate nei primi 2 anniversari di polizza;
- dal decimo anniversario in poi, è pari al capitale rivalutato maturato senza applicazione di riduzioni.

Anniversari	% di rivalutazione sottratta
Decorrenza	
1	-
2	100% rivalutazione prima annualità
3	100% rivalutazione prime 2 annualità
4	100% rivalutazione prime 2 annualità
5	50% rivalutazione prime 2 annualità
6	50% rivalutazione prime 2 annualità
7	50% rivalutazione prime 2 annualità
8	50% rivalutazione prime 2 annualità
9	50% rivalutazione prime 2 annualità
Dal 10-mo in poi	0%

In ogni caso, se precedentemente alla richiesta di riscatto ci sono stati dei riscatti parziali, i Capitali considerati saranno riproporzionati in funzione degli importi riscattati parzialmente.

È sempre garantito un importo minimo pari al capitale minimo garantito.

Trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto è possibile anche richiedere riscatti parziali "volontari".

Il riscatto parziale è richiesto dal Contraente **con indicazione della somma da riscattare**, corrispondente all'importo netto che la Società provvede a liquidare. In proporzione alle quote riscattate parzialmente, **il Capitale residuo di polizza** viene proporzionalmente ridotto per **effetto del riscatto e delle eventuali imposte applicabili**.

In presenza di più riscatti parziali, sia il capitale residuo in polizza sia le penalità vengono riproporzionate.

17.2 RISCATTO "AGEVOLATO"

Nel caso in cui il Contraente abbia necessità di riscattare il contratto in conseguenza a specifici eventi della vita umana relativi al Contraente stesso, sotto specificati, il valore di riscatto sarà pari al maggior valore fra il **Capitale rivalutato ed il capitale minimo garantito**.

Per Capitale rivalutato si intende il capitale quale risulta all'ultima ricorrenza annua precedente, ulteriormente rivalutato, *pro-rata temporis* , dall'ultima ricorrenza annuale fino alla data di richiesta del riscatto totale.

È sempre garantito un importo minimo pari al capitale minimo garantito.

CASISTICHE PREVISTE PER IL RISCATTO "AGEVOLATO"

Il riscatto "agevolato" è previsto per le seguenti casistiche in capo al Contraente:

- per Malattia Grave quale CANCRO, ICTUS, INFARTO DEL MIOCARDIO;
- per trapianti di organi qualsiasi per il Contraente o il coniuge o i figli;
- per interventi costosi, esclusi gli estetici, con costo superiore a euro 20.000,00;
- per il sopraggiungere di malattie invalidanti;

- acquisto della prima casa;
- perdita involontaria dell'impiego per più di 12 mesi;
- adozione di minori.

Per i documenti da produrre a supporto della richiesta di riscatto totale e parziale "Agevolato", oltre a quelli normalmente previsti per il Riscatto, si rimanda all'allegato alle Condizioni di Polizza B - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI RICHIESTA DI RISCATTO "AGEVOLATO".

In ogni caso, se precedentemente alla richiesta di riscatto ci sono stati dei riscatti parziali, i Capitali considerati saranno riproporzionati in funzione degli importi riscattati parzialmente.

ALTRE NORME APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 18. BENEFICIARI

Il Contraente indica il Beneficiario per il caso di decesso; può designare uno o più Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

Qualora il Contraente sia persona giuridica, il Beneficiario caso vita/caso morte coincide con il medesimo, senza possibilità di nuova designazione in corso di contratto.

Il Contraente può designare quale Beneficiario anche l'Intermediario che ha collocato il contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incide negativamente sugli interessi del cliente, così come previsto dall'art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari.

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 C.C., successivamente alla stipulazione del contratto, è possibile modificare o revocare la designazione dei beneficiari con dichiarazione scritta comunicata all'Assicuratore direttamente a mezzo posta o tramite l'Intermediario. La revoca o la modifica possono essere fatte anche con testamento, a condizione che il testatore abbia espressamente attribuito la somma dovuta in forza della polizza vita a favore di una determinata persona ovvero abbia comunque espresso chiaramente la propria volontà di modificare o revocare la designazione dei beneficiari richiamando la polizza stipulata.
Ai sensi dell'art. 1921 C.C., la revoca o la modifica del beneficio non può essere fatta:

- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che si è verificato l'evento, qualora il Beneficiario abbia dichiarato di voler profittare del beneficio;
- quando il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio, purché la rinuncia del Contraente e la dichiarazione del Beneficiario siano comunicate per iscritto alla Compagnia.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Al fine di essere certi che le somme dovute vengano effettivamente riscosse, si consiglia di: informare i Beneficiari dell'esistenza del contratto, di evitare designazioni generiche dando preferenza ad indicazioni nominative, fornendo tutte le informazioni necessarie ed utili (dati anagrafici del beneficiario, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiani o esteri, indirizzo, recapiti telefonici ed anche di posta elettronica per consentire alla Compagnia l'identificazione in caso di liquidazione).
Nell'impossibilità di identificare il Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato, la prestazione assicurata verrà erogata al Contraente o in mancanza ai suoi eredi.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 1920 c.c.
"[…] La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione".

Art. 1921 c.c.
"La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio […]"

Art. 135-vicies quinquies del Regolamento Intermediari
"[…] Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni

assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull'interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell'operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente. […]"

Art. 19. MODIFICHE UNILATERALI

Qualsiasi modifica al contratto può effettuarsi soltanto con l'accordo tra le parti in forma scritta.

La Compagnia può modificare unilateralmente le presenti Condizioni:

- per effetto di modifiche alla normativa (compresi sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali vincolanti) successive alla conclusione del contratto. La Compagnia comunica al Contraente le modifiche intervenute, alla prima occasione utile;
- per giustificato motivo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il Contraente. In tale ipotesi la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al Contraente con preavviso di almeno 60 giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il Contraente entro tale termine potrà recedere dal contratto mediante comunicazione da effettuarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora non sia stato esercitato il diritto di recesso nei tempi e nei modi previsti, le variazioni comunicate produrranno effetti al termine del periodo di preavviso.

Art. 20. PRESCRIZIONE

Si rammenta che nel caso in cui gli aventi diritto non reclamino la prestazione entro dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (es. data del decesso; data di scadenza, etc.), gli importi dovuti saranno devoluti al "Fondo rapporti dormienti" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 21. FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Art. 22. MEDIAZIONE CIVILE

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Athora Italia S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1, 16128 Genova, e-mail: *athoraitalia@pec.athoraitalia.it* .

Art. 23. TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 24. CESSIONE, PEGNO E VINCOLO



Il Contraente può cedere ad altri il contratto, mediante l'operazione di "Variazione di Contraenza", che può essere richiesta in qualsiasi momento dopo la conclusione del contratto.

Il Contraente può inoltre disporre dei crediti verso la Compagnia derivanti dal contratto costituendo pegni e/o vincoli.

Il Contraente può chiedere di costituire un pegno o vincolo in favore dell'intermediario bancario che ha collocato il Contratto, qualora l'intermediario stesso abbia stabilito che tale designazione non incida negativamente sugli interessi del cliente.

Tali atti diventano efficaci solo:

- dopo che la Società ne abbia ricevuto apposita comunicazione in forma scritta da parte del Contraente e ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice, ferma la facoltà della medesima di richiedere ulteriore documentazione a supporto della richiesta;
- se, in presenza di Beneficiario irrevocabile, questo abbia prestato il proprio consenso.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ALLEGATO 1 A - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI DECESSO E RISCATTO(1)

Decesso dell'Assicurato(2)	Riscatto "Volontario"	Tipo di documento
x	x	Documento d'identità valido, non scaduto e codice fiscale del Richiedente.
	x	Richiesta sottoscritta dal Contraente.
		Copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato, qualora diverso dal Contraente.
x		IBAN di c/c intestato o cointestato ai singoli Beneficiari.
	x	IBAN di c/c intestato o cointestato al Contraente.
x	x	Modulo di identificazione ed adeguata verifica della clientela con dichiarazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS.
x		Richiesta sottoscritta da ciascun Beneficiario.
x		Certificato di morte.
x		Tipo di relazione del Beneficiario con il Contraente e, qualora diverso, con l'Assicurato.
x		In caso di assenza di testamento, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento e per identificare gli eredi.
x		In caso di esistenza di testamento, deve essere presentata copia autentica del testamento (verbale di pubblicazione, registrazione) e atto notorio o dichiarazione sostitutiva di notorietà con attestato gli estremi del testamento; che il testamento sia l'ultimo valido e non impugnato; i nominativi, il grado di parentela e la capacità di agire dei beneficiari (se indicati in maniera generica).
x		Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci, fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore/curatore/amministratore di sostegno alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.
x	x	In presenza di vincolo attivo sulla polizza, consenso e dati anagrafici/fiscali del Vincolatario.

Nel caso in cui il Beneficiario o il Contraente siano impossibilitati a recarsi presso l'intermediario presso cui il contratto è gestito occorre certificare che siano gli aventi diritto, procedendo a far sottoscrivere Adeguata verifica con identificazione a distanza validata da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti.

(1) Se chi deve richiedere la liquidazione non è una persona fisica, la richiesta deve essere fatta da un Legale Rappresentante/Procuratore ed occorrono quindi anche i suoi dati. Se l'avente titolo a richiedere la liquidazione delega altra persona (procuratore), occorrono anche i dati della persona delegata.

(2) In caso di morte dell'Assicurato di età minore di 75 anni, occorre produrre anche una relazione del medico curante sulle cause del decesso, sulla situazione sanitaria e sulle sue abitudini di vita, con facoltà di utilizzo dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e

reperibile presso l'Intermediario che gestisce il contratto.

In ogni caso, per qualsiasi liquidazione e richiesta, si invita a consultare il sito internet della Compagnia al seguente indirizzo, per avere dettagli, indicazioni nelle diverse casistiche, spiegazioni e modulistica: *https://www.athora.it/informazioni-per-il-cliente/liquidazione-polizze-vita/* .

ALLEGATO 1 B - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEI CASI DI RICHIESTA DI RISCATTO “AGEVOLATO"

Nei casi di richiesta di riscatto “Agevolato”, oltre ai documenti previsti nella tabella A e relativi a Riscatto totale e parziale "Volontario”, dovranno essere prodotti i seguenti documenti/certificazioni in funzione della motivazione per il riscatto “Agevolato”.

Riscatto "Agevolato"	Tipo di documento
Malattia grave CANCRO	Certificato dello specialista oncologo per la diagnosi definitiva.
Malattia grave ICTUS ACUTO	Certificato dello specialista neurologo con conferma attraverso tecniche ad immagini.
Malattia grave INFARTO DEL MIOCARDIO	Certificato dello specialista cardiologo.
Trapianto di organi	Attestazione della competente struttura del SSN che certifica l'esistenza della malattia.
Malattie Invalidanti	Certificato del medico specialista del servizio sanitario nazionale o dal medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero, accompagnato dal referto della Commissione INPS indicante il livello di invalidità accertata.
Acquisto prima Casa	Copia dell'atto notarile di acquisto e certificato di residenza che attesti che l'immobile è stato effettivamente adibito a prima abitazione.
Perdita involontaria d'impiego per più di 12 mesi	Documentazione attestante la percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Adozione di minori	Copia della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Art. 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Athora Italia S.p.A. (di seguito "Impresa"), che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA ATHORA RISPARMIO PROTETTO e indicata di seguito come "ATHORA RISPARMIO PROTETTO".

Art. 2

La valuta di denominazione di ATHORA RISPARMIO PROTETTO è l'euro.

Art. 3

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento di ATHORA RISPARMIO PROTETTO decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

All'interno del periodo di osservazione viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.

Art. 4

L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio–lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- L'impresa investe le risorse principalmente in:
 - strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per emittenti, in particolar modo governativi e sovranazionali, e per scadenze coerente con gli impegni verso gli assicurati; l'investimento può essere realizzato sia direttamente, sia attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento;
 - strumenti finanziari di credito, quali prestiti verso piccole e medie imprese, investimenti nel settore immobiliare commerciale e residenziale, crediti commerciali e investimenti in infrastrutture, anche attraverso il finanziamento a lungo termine di progetti (cd. «project finance»); tali investimenti sono realizzati per mezzo di fondi di investimento specializzati;
- gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali e riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
- l'eventuale impiego di altri investimenti può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche; l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, ovvero al fine di proteggere il valore di singole attività o di un insieme di attività, oppure allo scopo di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e qualora l'impiego non generi un incremento significativo del rischio di investimento;
- al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Athora Holding Ltd o dallo stesso controllati.

Nella gestione degli investimenti, l'Impresa si attiene ai seguenti limiti:

- Strumenti Finanziari – obbligazionari Massimo 100%;
- Strumenti Finanziari – credito Massimo 60%;
- Strumenti Finanziari – azionario Massimo 10%;
- Altri investimenti Massimo 10%.

Art. 4-bis

ATHORA RISPARMIO PROTETTO promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e/o sociali, ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, deterrà una quota minima del 10% di investimenti sostenibili.

Condizione necessaria per la valutazione degli investimenti è che le imprese che ne beneficiano rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali ("prassi di buona governance").

ATHORA RISPARMIO PROTETTO inoltre prende in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts – "PAI"), escludendo investimenti in (a) società responsabili di gravissime violazioni ai diritti umani e ai diritti dei minori, (b) società che generano ricavi rilevanti da attività legate ad armi controverse, ovvero armi che hanno effetti indiscriminati, causano danni indebiti e sono incapaci di distinguere tra obiettivi civili e militari e (c) società e Paesi soggetti a sanzioni internazionali previste dall'Unione Europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite; pertanto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

- PAI 10 - Violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali;
- PAI 14 - Esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);

- PAI 16 - Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali.

Art. 5

ATHORA RISPARMIO PROTETTO raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che l'Impresa commercializza nel tempo senza particolari specificità.

Art. 6

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati ad ATHORA RISPARMIO PROTETTO, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7

Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011 e successive modifiche e integrazioni, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8

Su ATHORA RISPARMIO PROTETTO gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9

Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

Art. 10

Il tasso medio di rendimento di ATHORA RISPARMIO PROTETTO viene così determinato:

i) Il tasso medio di rendimento si ottiene rapportando il risultato finanziario netto dei 12 mesi di calendario trascorsi, diminuito delle plusvalenze nette realizzate accantonate a Fondo utili e aumentato della quota del Fondo utili di cui all'art. 11, al valor medio delle attività di ATHORA RISPARMIO PROTETTO nello stesso periodo.

ii) Per "risultato finanziario netto" si intende la somma dei proventi finanziari di competenza dei 12 mesi di calendario trascorsi, conseguiti dagli investimenti di ATHORA RISPARMIO PROTETTO, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'art. 8. Sono compresi gli utili e le perdite effettivamente realizzati e non accantonati a Fondo Utili, e gli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

iii) Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione o al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in ATHORA RISPARMIO PROTETTO per i beni già di proprietà dell'Impresa.

iv) Per "valore medio" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività di ATHORA RISPARMIO PROTETTO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in ATHORA RISPARMIO PROTETTO ai fini della determinazione del rendimento.

Art. 11

L'Impresa costituisce un "Fondo utili" dove accantonare le eventuali plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione, riferite ad attività di ATHORA RISPARMIO PROTETTO. Il Fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. L'Impresa stabilisce la quota di Fondo utili che va ad aumentare il risultato finanziario netto della gestione separata di cui all'art. 10, secondo criteri che garantiscano la stabilità dei rendimenti nel tempo e la parità di trattamento di tutti gli assicurati. Le plusvalenze nette realizzate accantonate nel Fondo utili concorrono interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento entro il tempo massimo di 8 anni dall'accantonamento.

Art. 12

ATHORA RISPARMIO PROTETTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, la quale attesta la rispondenza di ATHORA RISPARMIO PROTETTO al presente regolamento. In particolare, sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione; l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall'Impresa sulla base delle riserve matematiche; i risultati finanziari netti di cui all'art. 10; la corretta costituzione del Fondo utili di cui all'art. 11 e l'attribuzione della quota di Fondo utili al rendimento della gestione separata.

Art. 13

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

GLOSSARIO

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 04/11/2026

- **ADEGUATA VERIFICA:** La vigente normativa antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007) prevede che le Compagnie di assicurazione, in qualità di Intermediari, debbano effettuare l'attività di "adeguata verifica" dei propri Clienti consistente in:
 - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti;
 - identificare l'eventuale titolare effettivo (la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione oppure la persona o le persone che controllano le entità giuridiche) e verificarne l'identità;
 - ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
 - svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
- **ARBITRO ASSICURATIVO:** organismo indipendente istituito presso l'IVASS che consente ai consumatori di risolvere in modo semplice, rapido ed economico le controversie relative ai contratti e ai servizi assicurativi, rappresentando un'alternativa alla giustizia ordinaria e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale.
- **ASSICURATO:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **BENEFICIARIO:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario caso vita a scadenza può coincidere o meno con il Contraente.
- **CAPITALE INVESTITO:** è costituito dai premi versati al netto dei caricamenti e di eventuali quote riscattate parzialmente.
- **CARICAMENTI:** sono i costi applicati ai premi pagati trattenuti per coprire i costi commerciali ed amministrativi.
- **COMMISSIONE DI GESTIONE:** percentuale da sottrarre al rendimento finanziario della Gestione Separata che corrisponde ai costi applicati al rendimento della Società.
- **CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO ATTIVO DELLA PATOLOGIA:** ai fini della formazione dell'"oblio oncologico", per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.
- **CONTRAENTE:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **CONTRAENTI COLLEGATI:** sono considerati collegati al Contraente le Persone Fisiche tramite rapporto di parentela (stretti familiari) e le Persone Giuridiche tramite rapporti partecipativi di controllo o di collegamento.
- **DATA DI PERFEZIONAMENTO:** data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società o l'invio della polizza sottoscritta dalla Società.
- **DECORRENZA DEL CONTRATTO:** la data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità.
- **DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO:** il diritto, previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.
- **DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE:** è il documento di rendicontazione annuale della posizione assicurativa che l'Impresa è tenuta a comunicare al Contraente.
- **DURATA DEL CONTRATTO:** periodo di validità del contratto.
- **ETÀ ASSICURATIVA:** laddove non espressamente indicato "età compiuta", l'età è convenzionalmente considerata "età assicurativa", ossia, se sono trascorsi sei (6) mesi e un (1) giorno dall'ultimo compleanno, l'età considerata è la prossima da compiere. Ad es. 49 anni, 6 mesi e 1 giorno = 50 anni.
- **ETÀ COMPIUTA:** modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato e del Contraente che considera come limite il giorno del compimento

dell'età stessa.

- **FATCA, CRS:** il FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio di informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (Common Reporting Standard) rientra nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, questa volta però riguardante i Paesi Ocse e dell'Unione Europea.
- **GESTIONE SEPARATA:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **INDICE DI SOLVIBILITÀ:** è una misura di stabilità finanziaria della Società che rappresenta il grado o percentuale di sovra patrimonializzazione rispetto agli impegni assunti con l'attività assicurativa.
- **IVASS (ex ISVAP):** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
- **OVERPERFORMANCE:** eventuale maggiorazione dei punti percentuali assoluti trattenuti dalla Società sul rendimento della Gestione Separata qualora il rendimento lordo della Gestione Separata stessa consegua un risultato superiore ad un valore predeterminato.
- **PEP:** si tratta di acronimo di Persona Esposta Politicamente e si intendono persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (Decreto Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007).
- **PERIODO DI OSSERVAZIONE (GESTIONE SEPARATA):** periodo di riferimento in relazione al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata.
- **PREMIO:** importo versato dal Contraente alla Società. Il premio è comprensivo di eventuali imposte.
- **PROPOSTA/POLIZZA:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate e che ha efficacia solo se viene pagato il relativo premio.
- **REFERENTE TERZO:** persona designata dal Contraente di polizza, diversa dal Beneficiario, cui fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato per individuare correttamente chi ha diritto alle prestazioni. Il Contraente può sempre modificare il Referente Terzo in corso di contratto.
- **RISCATTO AGEVOLATO:** è una fattispecie di riscatto che offre dei benefici al Contraente se motivato da specifiche motivazioni collegate ad eventi importanti nella sua vita.
- **RISCATTO PARZIALE:** facoltà del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.
- **RISCATTO TOTALE:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
- **SET INFORMATIVO:** É l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell'impresa (art. 2 - Regolamento IVASS n. 41/2018), composta da:
 - il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
 - il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
 - l'informativa sulla sostenibilità;
 - le condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
 - un modulo di proposta o, ove non previsto, il modulo di polizza.

 Fanno parte integrante del Set Informativo eventuali allegati ed il Regolamento della Gestione Separata.
- **SOCIETÀ:** la Compagnia di Assicurazione Athora Italia S.p.A.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. **Intermediario:**
TAR.

Contraente

Cognome (del Contraente o del Legale Rappresentante) | Nome

Data di nascita | Località di nascita | Provincia di nascita

Sesso | Professione | Attività economica

Indirizzo | Località | CAP | Provincia

Codice Fiscale | Attività economica | ABI MKT | CAB MKT

Doc. Ric. | Numero Doc. | Data di rilascio | Località

NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA

Ragione Sociale | Codice Fiscale

Sede (Via e N. Civico) | CAP | Località | Prov.

Assicurando

Cognome | Nome

Data di nascita | Località di nascita | Provincia di nascita

Sesso | Professione | Codice

FAC-SIMILE

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente, avvertito delle modalità di informativa normativamente previste, intende ricevere le informazioni relative alla presente Polizza tramite:

☐ Supporto cartaceo;

☐ Home Insurance:
dichiara di avere regolarmente accesso a internet e fornisce il seguente indirizzo di posta elettronica _____;

L'Impresa informa il Contraente che quest'ultimo ha la possibilità di modificare in ogni momento la scelta effettuata.

Il Contraente _____

Il sottoscritto Contraente richiede che le informazioni relative alla presente Polizza vengano inviate al Beneficiario/ai Beneficiari designato/i:

☐ SI

☐ NO

Il Contraente _____

ATHORA

Beneficiari

È possibile designare il Beneficiario o i Beneficiari **in forma nominativa**, fornendo i dati di seguito richiesti; in alternativa, rimane facoltà del Contraente indicare i Beneficiario **in forma generica**.

Avvertenze:

- Nel caso di designazione in forma generica, si segnala che l'impresa potrà incontrare, al decesso dell'assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari.
- In ogni caso, la modifica o revoca dei Beneficiari designati deve essere comunicata all'Impresa; ove non espressamente indicata la modifica anche per il caso vita, la stessa si riterrà riferibile solo al caso di decesso precedente alla scadenza.

In caso di morte:

Cognome (o Ragione Sociale) | Nome

Data di nascita (o di costituzione) | Località di nascita | Provincia di nascita

Indirizzo | Località | CAP | Provincia

Nazione | Codice Fiscale | Telefono fisso

Telefono cellulare | Indirizzo di posta elettronica | Percentuale

☐ Non sono disponibili recapito e contatti del Beneficiario

Referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

☐ Il Contraente designa un Referente terzo cui la Compagnia può fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

Cognome (o Ragione Sociale) | Nome

Data di nascita (o di costituzione) | Località di nascita | Provincia di nascita

Indirizzo | Località | CAP | Provincia

Nazione | Codice Fiscale | Telefono fisso

Telefono cellulare | Indirizzo di posta elettronica

FAC-SIMILE

☐ Il Contraente non designa un Referente terzo

********** LO SPAZIO VUOTO SOTTOSTANTE NON E'UTILIZZABILE **********

ATHORA

Dati Tecnici

Decorrenza della polizza	Durata della polizza	Scadenza della polizza	Durata pagamento premi

Frazionamento

Prestazioni

Premio lordo unico al perfezionamento (comprensivo di diritti, eventuali sovrappremi, interessi di frazionamento, garanzie complementari e imposte)	Euro
Capitale assicurato caso morte	Euro

Emessa in due esemplari ad un solo effetto il

********** LO SPAZIO VUOTO SOTTOSTANTE NON E'UTILIZZABILE **********

FAC-SIMILE

A norma dell'art. 2952 comma II c.c. gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

AVVERTENZE:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. E' fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

CONTRATTI COLLEGATI

Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di soggetti qualificabili come contraenti collegati, secondo la definizione riportata nel Glossario, che – negli ultimi 30 giorni – abbiano versato premi su contratti collegati alla medesima Gestione Separata.

Il Contraente

Dichiaro che:

- **Ho preso visione, prima della sottoscrizione della presente Polizza dell'informativa precontrattuale relativa all'Elenco delle regole di comportamento del distributore;**
- **Ho ricevuto e preso visione, prima della sottoscrizione della presente Polizza, dell'informativa sul distributore nonché dell'informativa precontrattuale relativa a modello e attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite dal distributore;**
- **prima della sottoscrizione del presente Documento di polizza, ho ricevuto, ho preso visione e compreso il Set informativo e ogni documento che lo compone: ossia il documento contenente le informazioni chiave e dall'eventuale documento contenente le informazioni specifiche (KID), il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), l'Informativa sulla Sostenibilità, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, e il modulo di Proposta.**

Il Contraente _____

L'Assicurato (se diverso dal Contraente) _____

FAC-SIMILE

CONSENSO AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione, l'informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2026/679 del 27 aprile 2016), esprimendo la propria volontà in merito ai consensi ivi richiesti.

Il Contraente si impegna a consegnare ai Beneficiari nominativamente designati e all'eventuale Referente Terzo, copia dell'Informativa sul trattamento dei dati personali che li riguardano, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016, allegata al presente modulo in tante copie quante sono gli interessati, sollevando Athora Italia S.p.A. dalla responsabilità di ogni danno che dovesse derivare dal suo inadempimento

Il Contraente _____

ATTESTAZIONE DI AUTENTICITA' DELLE FIRME

- Attesto l'autenticità delle firme apposte sul presente modello e la corretta identificazione del Contraente.
- Dichiaro di aver consegnato l'originale della Proposta al Contraente.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha la facoltà di revocare la propria Proposta di Assicurazione inviando alla Società una comunicazione scritta, mediante Lettera Raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della Proposta, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le clausole delle Condizioni di Assicurazione relative a:

- CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
 Requisiti di Assicurabilità; Perdita dei Requisiti;
- CHE OBBLIGHI HO?
 Pagamenti da parte della Società;
- QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
 Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza delle coperture assicurative
- COME POSSO REVOCARE LA PROPOSTA, RECEDERE DAL CONTRATTO O RISOLVERE IL CONTRATTO?
 Recesso
- SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?
 Riscatto
- ALTRE NORME APPLICABILI AL CONTRATTO
 Modifiche Unilaterali; Cessione, Pegno, Vincolo

Il Contraente

FAC-SIMILE

ATHORA ITALIA S.p.A.
Dirigente Procuratore
Mery Di Benedetto

PAGINA NON UTILIZZABILE